

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

**Presidenza del presidente FORTE
indi del vice presidente FAVILLA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti» (901)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

- FAVILLA (DC)	Pag. 11, 13
- FORTE (PSI)	8
GAROFALO (PDS)	9
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro	11, 13
RABINO (DC), relatore alla Commissione ...	8
RAVASIO (DC)	10
VISCO (PDS)	12, 13

«Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale dell'*International Finance Corporation (IFC)*» (1184)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
BRINA (DC), relatore alla Commissione	2, 6, 7
FERRARA Vito (<i>Verdi-La Rete</i>)	4
GAROFALO (PDS)	4
LEONARDI (DC)	4
LONDEI (PDS)	6
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro	6
PAINI (<i>Lega-Nord</i>)	5
SCHEDA (PSI)	5

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

Presidenza del presidente FORTE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale dell'*International Finance Corporation* (IFC)» (1184)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale dell'*International Finance Corporation* (IFC)».

Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al relatore consentitemi di sottolineare che il provvedimento in esame, riguardante gli obblighi italiani di finanziamento all'*International Finance Corporation*, deve essere discusso con urgenza poichè vi sono anche dei termini improrogabili da rispettare. L'Italia, in relazione ai suoi impegni internazionali, deve poter contribuire all'incremento di questo fondo entro il prossimo 1° agosto e quindi, ripeto, abbiamo bisogno di procedere all'esame e all'approvazione del provvedimento in modo rapido.

Prego ora il senatore Brina di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BRINA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ci accingiamo ad esaminare il disegno di legge n. 1184, che prevede la partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale dell'*International Finance Corporation*, approvato dal *Board* dei Governatori il 4 maggio 1992. L'Italia è entrata a far parte di questo istituto sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 1956 per volontà del Gruppo Banca Mondiale e, votando a favore dell'aumento, si è impegnata a sottoscrivere una quota del 3,54 per cento sul totale, che ci allinea al Canada e all'India, mentre Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Francia e Germania, come anche la Cina, hanno partecipato con quote molto maggiori: si va dal 35 per cento degli USA a oltre il 6 per cento della Cina.

L'aumento di capitale comporta per il nostro paese la sottoscrizione di 35.366 azioni del valore di 1.000 dollari l'una, per un totale di 35.366.000 dollari USA, da versare in cinque rate annuali di uguale importo.

L'onere finanziario è stato calcolato in circa 60 miliardi di lire e farà capo al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ed è previsto nel piano di spesa 1993-1995.

Le azioni complessivamente sottoscritte dall'Italia ammontano, con questa nuova sottoscrizione, ad 81.342, che sono la somma delle sottoscrizioni avvenute nel 1956, nel 1978, nel 1985 e nel 1991; con l'ultimo provvedimento si dà conto di una decisione del 1992, che verrà inserita nel bilancio del 1993.

L'*International Finance Corporation* opera soprattutto a favore dei paesi in via di sviluppo e il suo campo di azione si è orientato essenzialmente verso l'Asia e l'America Latina.

L'ultimo aumento di capitale è legato all'esigenza di assicurare sostegno anche ai paesi dell'Est europeo, ai paesi del Medio-Oriente e a quelli africani subsahariani. Tale decisione cioè tende a garantire una maggiore presenza in queste nuove aree di fermento internazionale.

L'interesse dell'Italia ad essere presente in strutture internazionali di organismi di questo tipo, al di là dell'impegno cooperativistico e solidaristico internazionale e dei valori di principio, è legato anche alla possibilità di trasferire nei paesi interessati e beneficiari di questi aiuti capitali privati, anche italiani, oltre a quelli derivanti dalle iniziative di carattere internazionale, tecnologie e *staff* professionali. E tutto ciò induce a preferire personale in grado di cimentarsi con i grandi problemi della cooperazione del nostro tempo.

Il provvedimento consta di due articoli. L'articolo 1 autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale dell'*International Finance Corporation*, nella misura di 35.366.000 di dollari USA. L'articolo 2 regola i tempi della erogazione, fissandola in cinque rate da 12 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, stabilendo che all'onere per il triennio 1993-1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Lo spettro di intervento e gli obiettivi che si propone il Fondo sono di incrementare la propria attività di finanziamenti dell'11 per cento all'anno nel decennio in corso e di perseguire le priorità operative fissate per gli anni '90 (assistenza alle piccole e medie imprese, sviluppo dei mercati interni di capitali, finanziamento di infrastrutture, privatizzazioni e ristrutturazioni di sanità, ampliamento dei servizi di consulenza verso i paesi in via di sviluppo che ne faranno richiesta). L'*International Finance Corporation* inoltre si propone di raggiungere un maggiore equilibrio. Infatti, oltre a continuare a soddisfare la domanda proveniente dalle aree già consolidate che sono state oggetto di intervento nei decenni passati come l'America Latina e l'Asia, si propone di estendere tali interventi anche all'area del Medio-Oriente ed ai paesi dell'Africa subsahariana.

Il disegno di legge oggi al nostro esame rientra tra quei provvedimenti, non essendo il solo che la Commissione ha potuto esaminare, e che confermano la presenza dell'Italia sul fronte del sostegno solidaristico sul piano internazionale. Se ne propone l'approvazione anche perchè è un atto dovuto, per certi aspetti, a meno di mettere in discussione i protocolli sottoscritti ed approvati dal nostro Parlamento.

PRESIDENTE. Come ha giustamente detto il relatore, questo provvedimento è dovuto, urgente ed opportuno.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e 5^a Commissione, mentre è scaduto il termine per la presentazione di rilievi da parte della 3^a Commissione. Dal punto di vista sostanziale faccio presente che la 3^a Commissione ha rinviato l'espressione del parere per l'esigenza di assumere ulteriori informazioni sull'utilizzo dei fondi. Però, dopo aver ascoltato la relazione del senatore Brina e considerando le date di scadenza abbastanza ravvicinate, mi permetto di far osservare che dal punto di vista giuridico-regolamentare noi possiamo procedere all'esame del provvedimento. Se poi la 3^a Commissione vorrà fare delle riflessioni e dare degli indirizzi relativi alla spesa per questo fondo, potrà farlo anche in seguito.

Quindi, chiederei ai colleghi dei vari Gruppi di esprimersi su tali questioni, e cioè se sono d'accordo a deliberare oggi e se sono d'accordo sul merito del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARA Vito. La mia parte politica è favorevole sia sugli aspetti formali che su quelli sostanziali di questo provvedimento. Siamo quindi favorevoli ad approvare il provvedimento all'esame nella giornata di oggi.

GAROFALO. Mi associo a quanto ora detto dal collega Ferrara in quanto noi non abbiamo riserve ad approvare al più presto questo provvedimento.

LEONARDI. Signor Presidente, anch'io mi associo a quanto appena detto sull'esigenza di approvare al più presto il disegno di legge in esame e sono senz'altro d'accordo a procedere rapidamente per consentire il rispetto della prevista scadenza di agosto.

Entrando nel merito del provvedimento io, che nel corso della scorsa legislatura nella maggior parte delle occasioni ero incaricato di riferire alla Commissione su provvedimenti di questa natura, ricordo che spesso si chiedeva al Governo di essere aggiornati almeno una volta all'anno sulla nostra presenza in queste partecipazioni bancarie, soprattutto per quanto riguardava banche destinate a finanziamenti di iniziative nei paesi in via di sviluppo. Noi qui deliberiamo la sottoscrizione dell'aumento di capitale, ma dovremmo poi essere portati a conoscenza di quello che avviene, delle conseguenze, delle ricadute sulla nostra economia, ovviamente cercando di mettere queste iniziative al riparo da tutti i pericoli che si sono riscontrati in un passato più o meno recente. Per questo mi sentirei di rinnovare al Governo la richiesta che il Parlamento sia messo in grado di conoscere e di essere aggiornato sull'entità della nostra presenza come quote di capitale sottoscritte in queste banche che sono numerosissime, per cui sarebbe anche opportuno avere un quadro d'insieme sulle nostre presenze, sulle quote impegnate dal nostro paese, circa le destinazioni d'uso ed anche le ricadute sul nostro sistema economico.

PRESIDENTE. Vorrei far presente ai colleghi che in effetti questa partecipazione non è un aiuto allo sviluppo in quanto si tratta di una quota di acquisto di una partecipazione in un soggetto finanziario che

deve dare dei ritorni, sia pure, ovviamente, condizionati a certe regole. In un certo senso è vero che noi abbiamo un potere ispettivo. Quindi, in effetti, sarebbe opportuno che da parte del Governo ci fosse consegnata una relazione annuale non dico generale, perchè stiamo discutendo di un soggetto specifico, ma almeno particolare per sapere se i soldi che l'Italia impiega in questa direzione danno il previsto rendimento, oppure sono a fondo perduto, per cui non si tratterebbe più di partecipazione, ma di donazione. In quest'ultimo caso le somme impegnate dovrebbero essere contabilizzate in altro modo nel bilancio dello Stato ed uscire dalla competenza della nostra Commissione.

PAINI. La relazione del collega Brina è stata più che esauriente. Le finalità di questo provvedimento mi sembrano assolutamente condivisibili e pertanto io posso già anticipare che anche il nostro Gruppo si esprimerà favorevolmente su questo disegno di legge, concordando sulla procedura accelerata.

Mi associo anch'io alla richiesta formulata dal collega Leonardi di poter conoscere i risultati di queste partecipazioni finanziarie in organismi internazionali. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si legge che il tasso di interesse richiesto per questi finanziamenti è dell'11 per cento, quindi mi pare evidente che al termine dell'esercizio si dovrebbero verificare dei risultati e sarebbe opportuno che il Parlamento conoscesse l'esito di queste operazioni finanziarie.

PRESIDENTE. Rimane sempre vero che una partecipazione prevede un rendimento collegato al mercato o quasi; diversamente sorgono dei problemi di classificazione.

SCHEDA. Signor Presidente, sono d'accordo sul fatto che il provvedimento venga approvato nella seduta odierna. Per non perdere tempo mi associo alle dichiarazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto e, in particolare, a quelle del senatore Leonardi e del Presidente.

A quanto mi consta, l'Italia è entrata a far parte dell'*International Finance Corporation* nel 1956. Nel 1991 è stato anche deciso l'aumento di capitale di queste società. Ciò va considerato attentamente dal momento che l'Italia dovrà sottoscrivere 35.366 azioni, come è stato particolarmente evidenziato dal relatore. Tra l'altro sarebbe auspicabile che questa Commissione avviasse un riordino delle idee riguardo alla politica seguita dal Governo nel settore delle partecipazioni agli organismi finanziari internazionali per poter valutare correttamente la situazione, per conoscere esattamente quanto il paese sia impegnato in queste forme di partecipazioni e, nel contempo, quale sia la loro resa.

Mi sembra non solo corretto ma anche basilare che la Commissione accerti questo punto; è importante conoscere in quali partite di bilancio vanno a collocarsi queste partecipazioni, vale a dire se si tratta di veri e propri investimenti o di contributi a fondo perduto.

Quindi, mentre da un lato sono d'accordo sull'approvazione del provvedimento, dall'altro ritengo di essere in sintonia con le considerazioni di chi mi ha preceduto nel sollecitare una chiarezza di dati e di informazioni.

LONDEI. Signor Presidente, credo sia stato opportuno aver adottato la sede deliberante per questo disegno di legge e mi rallegro del fatto che ella abbia affidato l'incarico di relatore ad un rappresentante del PDS.

Per il resto credo che il richiamo fatto dal collega Leonardi, ripreso successivamente dal senatore Scheda e da altri senatori, sia giusto. È essenziale che i Ministeri competenti provvedano ad un esame delle partecipazioni nel nostro paese agli organismi finanziari internazionali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BRINA, *relatore alla Commissione*. Il problema sollevato dai colleghi è quello di una migliore conoscenza della destinazione dei fondi sul piano internazionale.

Con tutta probabilità la questione verrà sottoposta al Ministero del tesoro che ha rapporti con la Banca mondiale, al quale sarà possibile chiedere informazioni. Il Ministero del tesoro potrebbe, una volta investito di questo incarico, predisporre una documentazione che consenta di rispondere in tempi brevi alle richieste del Parlamento.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi pare che gli interventi degli onorevoli senatori nonché la relazione del senatore Brina mettano in evidenza l'importanza del provvedimento; come rappresentante del Ministero del tesoro posso anche assumere l'impegno che in un tempo ragionevolmente breve vengano forniti i dati che sono stati richiesti. Mi associo all'esigenza quasi unanime di una immediata approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. A parte questa considerazione di cui la ringraziamo, onorevole sottosegretario, sarebbe molto importante conoscere in quale misura l'Italia partecipa alle decisioni assunte nell'ambito della Banca mondiale (questo è un tema che vedremo in seguito) e degli istituti internazionali.

La quota di partecipazione non è adeguata al nostro prodotto interno nazionale lordo. A noi interessa chiarire due aspetti: il primo relativo a come questi istituti spendono i soldi che vengono loro assegnati e il secondo relativo alla partecipazione italiana ai suddetti istituti. Ci sono imprese italiane che partecipano a questi lavori? In che modo? Quali indirizzi di politica economica, senza parlare di politica estera, si seguono in questi casi?

È estremamente importante chiarire questi aspetti dal momento che crediamo in questa funzione multilaterale economico-finanziaria. Pertanto, vorremmo sapere se il Governo intende predisporre, alla fine dell'anno in corso o alla fine di ogni anno, una relazione su questo aspetto anche perchè, al momento, sono in fase di esame altri tre provvedimenti analoghi relativi ad altri istituti.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo non ha alcuna difficoltà ad assumersi l'impegno di predisporre, di concerto con i propri uffici, una relazione che risponda

alle richieste della Commissione, che lo stesso Ministro del tesoro svolgerà in una prossima occasione.

BRINA, relatore alla Commissione. Sono da escludere automatismi di collegamento tra la nostra presenza in questi istituti internazionali e l'attività delle aziende private sul piano operativo? Ci saranno soltanto in quanto concorrenti ai diversi lavori?

PRESIDENTE. È un'affermazione che ho espresso polemicamente. Vi prego di credere che non ho detto che l'Italia debba avere il 3,5 per cento dei contratti. L'ho affermato con l'occhio di «un figlio di procuratore della Repubblica», perchè «non si sa mai»: nel caso in cui noi decidessimo di sottoscrivere queste quote, si potrebbe magari venire a scoprire che qualcuno - non per il 3,5 per cento dei contratti - è all'opera per ottenere certi contratti o quant'altro possa succedere sull'effettiva destinazione di questi fondi.

Ritengo che il controllo della destinazione sia importante, poichè, come ho detto, mettendo insieme l'IFC con l'UNICEF ed altre organizzazioni similari, arriviamo ad una quota importante dei cosiddetti «aiuti», che poi sono finanziamenti italiani allo sviluppo.

Il senatore Brina ha ragione, e lo ringrazio per aver sottolineato certi aspetti della questione: non esiste una pregiudiziale di diritto per le nostre imprese. Ma non vorrei che ci fossero altre cose: sprechi internazionali a nostro favore o magari a nostro danno di qualcun altro. Il problema è che questi organismi non godono di una reputazione eccelsa. Ma anche negli Stati Uniti la situazione è la stessa. E il tipo di discussione che si fa nel nostro Senato lo si fa anche nel Senato americano ove si dice: «Ci avete detto che questa è una partecipazione e non fa parte del *deficit*; saremmo lieti di accertarci che ciò sia vero».

Credo di interpretare il sentimento dei colleghi pregando il Governo di riferirci su tale fatto in questione. Abbiamo altri tre provvedimenti per i quali, in nome della responsabilità internazionale, chiederò la procedura di urgenza. Questa richiesta dell'urgenza deriva da una sensibilità di tipo etico e non da una improvvida determinazione.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della *International Finance Corporation* (IFC), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

2. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 35.366.000, da versare in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1993.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi e ripartito in rate costanti di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, si provvede, per il triennio 1993-1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti» (901)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 901.

Riprendiamo il dibattito sospeso il 3 marzo scorso.

RABINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, gli uffici devono fornirci alcune risposte in relazione agli interrogativi sollevati in una precedente riunione della Commissione, ma è necessaria la presenza del Sottosegretario.

Ritengo comunque opportuno ricapitolare i termini della questione. Anzichè ricevere subito una risposta dal Sottosegretario, anche per una registrazione delle problematiche che interessano i colleghi qui presenti, penso sia opportuno approfondire gli aspetti che questa Commissione aveva evidenziato nella seduta del 3 marzo 1993 e attendere che vengano fornite dal Sottosegretario risposte agli emendamenti.

Facendo riferimento all'intervento svolto in Commissione dal senatore Candioto, relativamente alla ricerca della prova del possesso dei titoli, mancando l'elemento indispensabile della detenzione, desidero sottolineare che l'impossibilità di fornire la prova del possesso dei titoli sorge a mio parere solo successivamente allo smarrimento, alla sottrazione o al furto, potendo invece il portatore, prima di tali eventi, procurarsi la prova del possesso dei titoli medesimi. Dalla necessità che la prova venga fornita mediante la libera denuncia degli eventi predetti ed in base a quanto aveva osservato il collega Garofalo, sembra che già il disegno di legge preveda la rimborsabilità del titolo in determinate condizioni, e cioè solo a chi abbia denunciato agli uffici competenti lo smarrimento, la distruzione o il furto.

Semmai potrà essere richiesto di allegare, ai fini della presentazione dell'istanza di rimborso, la copia della segnalazione inviata ai predetti uffici con la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei medesimi.

Si ritiene poi meritevole di accoglimento l'osservazione formulata dal senatore Ravasio in ordine alla possibilità che la richiesta di rimborso possa avvenire anche prima dei dieci anni, a condizione che vengano prestate sufficienti garanzie. In tal modo le somme potrebbero venire rimborsate dall'Amministrazione prima del decorso del termine di dieci anni di prescrizione, consentendo contemporaneamente alla stessa di trattenere le garanzie nel caso di pagamento a soggetto diverso dall'originario possessore. All'originario possessore verrebbe data la possibilità di ottenere il rimborso del titolo al portatore immediatamente dopo la denuncia di furto, smarrimento o sottrazione e gli si consentirebbe così di acquistare nuove cartelle munite delle apposite cedole per il pagamento dei futuri interessi.

Preannuncio pertanto la presentazione di emendamenti in tal senso all'articolo 1, volti a sopprimere l'obbligo di dimostrare la prova del possesso, a prevedere il rimborso anticipato rispetto al compimento della prescrizione e la corresponsione di interessi per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole.

All'articolo 3 mi riprometto di suggerire una modifica volta a stabilire un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'emanazione del decreto del Ministro del tesoro.

GAROFALO. Nell'affrontare la discussione su questo provvedimento ci siamo posti tre problemi ai quali adesso il relatore Rabino ha cercato di dare risposta. In primo luogo ci siamo chiesti che cosa significa la prova del possesso. Se i titoli vengono rimborsati a chiunque ne abbia il possesso il problema è chiuso, perchè anche il legittimo possessore al quale sono stati sottratti non ha più alcun diritto di chiederne il rimborso. Il problema sorge invece nel caso in cui nessuno abbia chiesto il rimborso di quei titoli ed allora la prova del possesso è sostanzialmente inutile. Infatti essa dovrebbe servire ad evitare un doppio rimborso, ma questo non è mai possibile perchè il rimborso può essere uno solo. Se invece i titoli non sono stati rimborsati, la prova del possesso è data dalla denuncia. Non capisco a cosa serve la prova del possesso, dal momento che comunque i titoli non si possono rimborsare due volte. Quindi la prova del possesso andrebbe esclusa in quanto impedisce di risolvere il problema che in realtà si vorrebbe risolvere e come prova dovrebbe bastare in ogni caso la denuncia di smarrimento o sottrazione.

Presidenza del vice presidente FAVILLA

(Segue GAROFALO). Un altro problema era quello di corrispondere un interesse, cosa che ritengo del tutto legittima, utile e necessaria, visto che si tratta in ogni caso di rimborsare quanto previsto.

In terzo luogo vi era la proposta del senatore Ravasio di anticipare il rimborso rispetto al termine della scadenza dei dieci anni, fornendo però adeguata fidejussione. Anche in questo caso non vedo quale possa essere il rischio per il Tesoro. Non vi è nessun rischio dal momento che il Tesoro procederà al rimborso una sola volta e, se dovesse trovarsi di fronte alla frode, ha la fidejussione che lo cautele; quindi mi pare che il disegno di legge possa essere approvato così com'è senza creare particolari problemi al Tesoro né dal punto di vista finanziario, né dal punto di vista della certezza del diritto.

RAVASIO. Signor Presidente, vorrei brevemente ricordare un'ulteriore problema che avevo sollevato perchè mi sembrava corretto anche dal punto di vista morale. Oggi sento che si parla di dare la possibilità a chi ha smarrito il titolo di venire in possesso della somma anche prima della prescrizione decennale, mentre il testo originario prevedeva il rimborso del titolo solo dopo dieci anni dalla scadenza ultima del titolo. Avremmo quindi aggiunto al danno un ulteriore danno in quanto su quelle somme non veniva corrisposto alcun interesse. Consentendo invece il rimborso anticipato del titolo si consente anche la maturazione di interessi.

Io ho posto un'ulteriore questione, in relazione alla quale però mi sorge il dubbio che vi possano essere problemi di copertura. Secondo me se un titolo viene rubato o smarrito e viene presentata regolare denuncia, si dovrebbe avere il diritto ad ottenere anche gli interessi maturati dalla data della denuncia; altrimenti vi sarebbe un indebito arricchimento per l'erario che per alcuni titoli pagherebbe gli interessi, per altri non li pagherebbe. Quindi dal punto di vista etico, a mio avviso, questa esigenza andrebbe recepita.

Per quanto riguarda la prova del possesso solitamente è sufficiente, come è stato detto in precedenza, la denuncia di smarrimento. In questo caso però va sottolineata una cautela aggiuntiva; non si deve procedere ad una interpretazione troppo restrittiva della norma perchè altrimenti il Ministero del tesoro, che sostiene la necessità di presentare una documentazione fortemente probante, potrebbe non accettare la denuncia di smarrimento. In questo modo verrebbe vanificato il diritto di chi ha perso il titolo.

Generalmente quando qualcuno sottoscrive un titolo e non lo mette in deposito, ritira il titolo anche se in ogni caso ha una copia del fissato bollato nonché una copia dell'elenco dei titoli. Infatti, stiamo parlando di titoli che hanno una loro numerazione. Non si parla di BOT che non vengono consegnati bensì di CCT e BTP che hanno una loro numerazione.

Di norma il risparmiatore, nel caso in cui gli vengano sottratti dei titoli, dispone della documentazione iniziale; in questo modo risulta coperto il 90 per cento dei cittadini.

Si può verificare il caso del cittadino che dopo aver comprato dei titoli li gira bonariamente e privatamente ad un altro cittadino; ovviamente, in questo caso non esiste una documentazione.

A mio avviso dare la possibilità al cittadino, per una sua cautela, di dimostrare che ad una certa data era il legittimo possessore di questi titoli può essere un dato positivo purchè non venga interpretato in senso

restrittivo, vale a dire che se manca una idonea documentazione viene precluso il diritto di intervento del cittadino in caso di smarrimento o altro.

Per quanto concerne l'osservazione del senatore Rabino riguardo alla necessità di fornire un'idonea documentazione, ritengo che ciò sia da demandare al Ministro del tesoro.

Infatti l'articolo 3 prevede espressamente quali siano le procedure per dimostrare il legittimo possesso dei titoli, senza peraltro appesantire l'articolo 1. Nel decreto che verrà presentato dal Ministro risulterà quali saranno le procedure che, tra l'altro, sono ormai consolidate.

Infatti in caso di smarrimento è sufficiente fare la denuncia. Sarà il Ministro del tesoro a indicare in che modo dovrà essere documentata questa richiesta di rimborso dei titoli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è chiaro che gli eventuali emendamenti che presenterete, come quello che il relatore Rabino ha illustrato informalmente come elemento che potrebbe rappresentare un raccordo tra le varie posizioni espresse nella discussione generale dagli intervenuti, successivamente dovranno essere formalizzati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, facendo riferimento alla discussione svoltasi il 3 marzo in questa Commissione, e per alcuni aspetti ripresa anche oggi, devo osservare, in via preliminare, che la disposizione dell'articolo 1 viene ad inserirsi in un quadro normativo caratterizzato da un consolidato equilibrio tra gli interessi dell'erario e quelli dei portatori di titoli del debito pubblico.

Appare quindi chiaro che il prospettato intervento legislativo non può che mirare a rendere tale equilibrio più rispondente alle esigenze dei portatori, senza peraltro far correre all'erario il rischio della duplicità di pagamento.

Negli interventi che mi hanno preceduto, soprattutto nella riunione del 3 marzo, mi pare che in sintesi sia emerso quanto segue: innanzitutto una perplessità sulla norma che subordina alla «prova del possesso» la richiesta di rimborso, mancando nella fattispecie l'elemento della indispensabilità della «detenzione», espressa dai senatori Candioto, Guglieri e Garofalo; poi, l'opportunità di prevedere il rimborso anche prima del termine di dieci anni (senatori Ravasio e, con altre modalità, Guglieri), nonchè la sostituzione del titolo «al fine di consentire al titolare di tornare a fruire anche degli interessi» (senatore Ravasio); in terzo luogo l'opportunità di prevedere, quale condizione per il rimborso, la prova della legittima acquisizione e della avvenuta denuncia dell'evento dannoso, un problema sollevato dal senatore Leonardi; infine, l'invito al Governo a completare il regime della dematerializzazione dei titoli del debito pubblico da parte del senatore Visco.

Nell'ordine, il Governo fa presente che il termine «possesso» è quello accolto dal legislatore, laddove affronta la materia dei titoli del debito pubblico al portatore e dei rischi a questi connessi (articolo 51 del vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, nonché articolo 564 del regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, che stabiliscono che «i titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede»). Si ritiene, in tal modo, di essersi rifatti alla stessa accezione data dal legislatore in dette norme al termine «possesso». Nella fattispecie, poi, trattandosi di titoli al portatore che, nella normalità, devono essere rimborsati a chi li presenta al pagamento, sembra di poter dire che «possesso» e «detenzione» in questo caso siano termini equivalenti.

Circa la seconda osservazione, si rileva che la previsione di mantenere fermo il termine decennale di prescrizione dà maggiori garanzie di evitare duplicità di rimborsi tutelando gli interessi dell'erario.

Peraltro, la durata di tale termine è in linea con quanto previsto per i titoli privati al portatore dall'articolo 2006 del codice civile. Nel quadro delle maggiori garanzie si pone anche l'opportunità di non prevedere la sostituzione dei titoli in questione: ci conforta, in tal senso, l'eguale preoccupazione manifestata riguardo a tale proposta dal senatore Visco.

Nella fattispecie, infine, il pagamento degli interessi trova comunque insormontabili difficoltà data la circostanza che su ogni titolo insistono più cedole (a partire da un minimo di sei), di scadenza semestrale, aventi vita autonoma rispetto sia al titolo stesso, sia al momento di scadenza di questo.

Per quanto concerne l'osservazione del senatore Leonardi, chiaramente ispirata a pervenire con sicurezza all'identificazione del legittimo possessore del titolo, il Governo ritiene che tali giuste preoccupazioni trovino risposta all'articolo 3 del disegno di legge in questione, che demanda le modalità applicative dello stesso ad apposito decreto da adottarsi dal Ministero del tesoro.

Per quanto concerne l'invito del senatore Visco al Governo, si assicura che il Tesoro ha allo studio un provvedimento amministrativo che consenta di pervenire in tempi non lunghi ad una smaterializzazione di fatto dei titoli del debito pubblico al portatore.

Concludendo, il Governo presenta un emendamento di tipo tecnico al secondo comma dell'articolo 51, *sub* articolo 1, che la Direzione generale del tesoro ha prospettato per le vie brevi, tendente ad aggiungere le parole: «Servizio secondo» dopo le parole: «Direzione generale del Tesoro».

Sugli eventuali emendamenti che gli onorevoli senatori vorranno presentare, il Governo si pronuncerà quando verranno formalizzati.

VISCO. Mi sembra di capire che il Governo ritiene che le proposte avanzate dai senatori non siano accoglibili per motivi di cautela. Ma c'è una cosa che non comprendo. Siamo parlando di titoli che arrivano a scadenza ed una volta che ciò avviene è possibile verificare quanti titoli sono stati rimborsati, reinvestiti od altro in base alle relative cedole, che possono circolare separatamente. Quindi non c'è bisogno della prescrizione, perchè a quel punto si tratta solo di verificare se vi sia corrispondenza tra i titoli che non sono stati rimborsati e i titoli per i quali sia intervenuta denuncia di smarrimento, distruzione o furto. Fatta tale verifica ripeto, si può rimborsare senza aspettare i dieci anni. Il

problema riguarda la scadenza ed il rimborso materiale e non una previsione più lunga. Su tale aspetto vorrei conoscere il punto di vista del Governo. La Commissione ragiona sull'ipotesi in base alla quale i titoli arrivino a scadenza, dopo di che si rimborsano o meno.

Che il Tesoro per cautela chieda una prescrizione decennale dopo la scadenza del titolo mi sembra eccessivo.

PRESIDENTE. Nella discussione precedente è stata prospettata la possibilità di rimborso dei titoli di credito verso lo Stato anticipatamente rispetto alla scadenza e rispetto alla prescrizione. Ma tale ipotesi vale anche per le cedole, che hanno una precisa scadenza. Quindi credo che se la Commissione riterrà di consentire il pagamento prima della scadenza dei termini per la prescrizione dei titoli, analoga cosa dovrà essere fatta anche per le cedole.

VISCO. Il problema è di capire perchè il Governo ha perplessità al riguardo.

PRESIDENTE. Il testo del Governo rimane agli atti. Ciascun collega potrà esaminarlo e sulla base di esso modulare gli eventuali emendamenti.

VISCO. Avevo chiesto di conoscere a quanto ammonta finanziariamente il fenomeno, complessivamente.

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non lo sappiamo con esattezza.

PRESIDENTE. Bisognerà anche prevedere di evitare, con gli eventuali emendamenti, il rischio che ci sia qualcuno che, venuto a conoscenza dell'elenco dei titoli smarriti o non riscossi, si organizzi simulando di aver perso lui i titoli smarriti: dovremo quindi valutare con attenzione anche tale aspetto.

A questo punto, dobbiamo fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Se ritenete, potremmo fissarlo per domani sera, perchè dobbiamo acquisire il parere della 5^a Commissione; quindi bisogna che la votazione sugli emendamenti venga spostata, non alla prossima settimana, perchè non vi è attività parlamentare, ma a quella ancora successiva, quando riprenderemo i lavori. Propongo perciò di fissare a domani sera il termine di scadenza per la presentazione degli eventuali emendamenti.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio quindi il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

